

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/CGF
(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 114/CGF – RIUNIONE DEL 15 GENNAIO 2010

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 1875/12PF08-09/SP/BLP DEL 15.10.2009 A CARICO:

- **DEL SIGNOR FRANCESCO PROSPERO (NELLA SUA QUALITÀ, ALL'EPOCA DEI FATTI, DI RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELL'A.C. SIENA S.P.A.) PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 91, COMMA 1 N.O.I.F.;**
 - **DEL SIGNOR MARCO BARONI (NELLA SUA QUALITÀ DI ALLENATORE DELLA SQUADRA "PRIMAVERA" DELL'A.C. SIENA S.P.A.) PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 30 E 40 N.O.I.F.;**
 - **DEL SIGNOR ARROE SALCEDO JOHASIGNO (NELLA SUA QUALITÀ DI CALCIATORE DELLA SQUADRA "PRIMAVERA" DELL'A.C. SIENA S.P.A.) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 1, COMMA 6 C.G.S.;**
 - **DEL SIGNOR RE FEDERICO (NELLA SUA QUALITÀ, ALL'EPOCA DEI FATTI, DI CALCIATORE DELLA SQUADRA "PRIMAVERA" DELL'A.C. SIENA S.P.A. E ATTUALMENTE TESSERATO IN PRESTITO PER LA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 1, COMMA 6 C.G.S.;**
- DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO 1875/12PF08-09/SP/BLP DEL 15.10.2009** (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 27.11.2009)

Con rituale e tempestivo reclamo il Procuratore Federale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 40/CDN del 27.11.2009, comunicata in data 30.11.2009) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha dichiarato l'improcedibilità dell'atto di deferimento 15.10.2009 n. 1875/12 pf.08-09/SP/blp proposto nei confronti di Prospero Francesco, Baroni Marco, Joazhino Waldhir Arrore Salcedo, Re Franco e l'A.C. Siena S.p.A., per le violazioni loro rispettivamente ascritte.

Ha, pertanto, eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 11, C.G.S. al tempo vigente, rilevando, altresì, che, per quanto attiene alla mancata richiesta di proroga, la stessa non si era resa necessaria atteso che l'indagine nemmeno esisteva in quanto non era stata ancora aperta.

Richiamava, a supporto della sua tesi, la decisione della C.G.F. - Sezione Consultiva, di cui al Com.Uff. n. 1 (2008/2009) dell'8.7.2008.

Chiedeva: a) in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito; b) in subordine, previo annullamento della decisione gravata, procedersi all'esame degli atti di indagine e, affermata la sussistenza degli addebiti contestati, l'irrogazione delle sanzioni già richieste in prime cure, ovvero nella misura ritenuta di giustizia.

La Commissione Disciplinare Nazionale, infatti, disattendendo le argomentazioni del Procuratore Federale ed in accoglimento delle prospettazioni contrarie dei deferiti, dichiarava l'improcedibilità del deferimento, atteso che risultava pacifico che l'indagine, relativa ai fatti commessi nella Stagione Sportiva 2007/2008, non si era conclusa, come richiesto dall'art. 32, comma 11, nel testo previgente del C.G.S., nella stessa annata, ma addirittura era stata iniziata in quella successiva, in assenza di qualsiasi richiesta di proroga.

I deferiti, con le controdeduzioni scritte, contestavano la fondatezza del proposto reclamo concludendo per il suo rigetto.

All'udienza del 15.1.2010 le parti comparivano davanti a questa competente C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante - insistendo sulle rispettive tesi e conformi conclusioni.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Giova, infatti, ribadire, in uniformità alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale dalla quale non intende discostarsi, che: 1) l'esposto, ovvero denuncia di fatti antidisciplinari, era pervenuto alla P.F. il 9.5.2008, quindi nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008; 2) in data 4.7.2008 era stato conferito ad un Sostituto l'incarico di procedere ad accertamenti; 3) nelle date 26.11.2008 e 10.12.2008, a termine ormai scaduto, il Procuratore Federale aveva richiesto procedersi ad un supplemento di indagine che aveva avuto luogo ed era terminato con la relazione del Sostituto in data 2.2.2009, senza che fosse stata, né richiesta né accordata, la proroga eccezionale prevista dall'art. 32, comma 11, dell'allora vigente C.G.S..

Prive di rilievo, infatti, sono da ritenere le argomentazioni del reclamante circa la violazione e falsa applicazione di cui in premessa, ciò in quanto, in conformità ai principi di giurisprudenza disciplinare, ai quali questa C.G.F. si riporta, e per lo stesso dettato letterale del su citato art. 32, comma 11, C.G.S. "le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono (nel caso che ci occupa 2007/2008) concludersi prima dell'inizio della Stagione Sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla C.G.F."; il che, come la stessa reclamante ha riconosciuto, non è avvenuto.

Né è utile per la Procura Federale osservare che trattandosi di un esposto anonimo si erano resi necessari preliminari accertamenti al fine di stabilirne la fondatezza e procedere, poi, alla apertura dell'indagine formale.

Come più sopra rilevato, poiché la Procura Federale aveva ricevuto un esposto anonimo (in termine penalistico, definibile "vestito") con il quale venivano denunciati fatti antidisciplinari posti in essere dalla A.C. Siena S.p.A., avrebbe dovuto, di conseguenza, aprire formalmente l'indagine.

Appropriato sul punto è da ritenere l'invocato richiamo dell'art. 335 - C.p.p. - Registro Notizie di Reato - che così statuisce "il P.M. iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta il nome della persona alla quale il reato stesso è stato attribuito", nel caso di specie la A.C. Siena S.p.A..

Alcun fondamento giuridico-sportivo può, infine, essere attribuito alla accezione in premessa sollevata dal Procuratore Federale e per conto, corretto deve ritenersi il richiamo della difesa dei deferiti al contenuto della decisione della C.G.F. - Sezione Consultiva - (Com. Uff. n. 1-2008/2009) con la quale, per eventi oggetto di indagine che si siano realizzati dopo il 15.4.2008, è stato

riconosciuto il potere di proseguire le indagini oltre il termine, ex art. 32, comma 11, C.G.S., della conclusione della stagione agonistica.

Con il presupposto, come è ovvio, che fosse stata richiesta dalla Procura Federale la proroga eccezionale delle indagini; il che, come più sopra lumeggiato, non era avvenuto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

2) RICORSO DEL CALCIATORE DEL PRETE LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA GROSSETO/FROSINONE DEL 18.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 156 del 21.12.2009)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Grosseto/Frosinone, disputato in data 11 aprile 2009 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ammoniva con diffida il calciatore Lorenzo Del Prete ed infliggeva a quest'ultimo la squalifica per tre giornate effettive di gara per aver, al termine del primo tempo, colpito un avversario con un violento calcio alla caviglia mentre gli altri giocatori si avviavano verso gli spogliatoi.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il calciatore Lorenzo Del Prete, il quale lamenta l'assenza di qualsivoglia gesto violento, avendo colpito l'avversario con uno sgambetto privo di aggressività e di conseguenze fisiche per l'avversario stesso. Pertanto, il signor Del Prete, anche in ragione del pentimento dallo stesso manifestato, chiede la riduzione della squalifica a due giornate di gara.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 15 gennaio 2010, è presente, in sostituzione dell'Avv. Grassani, l'Avv. Stefano Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva la congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, in quanto l'avverbio "violentemente", riportato nel referto del Quarto Ufficiale e riferito al comportamento tenuto dal signor Del Prete, non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quella che vuole integrati, nel caso di specie, gli estremi della condotta violenta di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S..

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Del Prete Lorenzo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALCIATORE MAIETTA DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA GROSSETO/FROSINONE DEL 18.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 156 del 21.12.2009)

Premesso che risulta dagli atti prodotti che i fatti in ordine ai quali il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato al calciatore della società Frosinone Calcio S.r.l. Domenico Maietta, con riferimento alla gara Grosseto/Frosinone disputata a Grosseto in data 19 dicembre 2009, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, si dimostrano come effettivamente verificati e che del resto lo stesso calciatore Domenico Maietta nell'atto di reclamo lealmente ne dà atto, testualmente affermando che egli "nulla vuole eccepire in ordine al proprio atteggiamento contrario ai principi di correttezza e lealtà" (così, testualmente, a pag. 2 dell'atto di reclamo).

Preso atto che egli contesta esclusivamente l'entità della sanzione inflittagli, atteso che, a suo dire, non sarebbe stata correttamente parametrata alla capacità dell'atto da egli posto in essere ad assumere valenza di atto di natura violenta, in quanto effettivamente inidoneo a determinare conseguenze lesive nei confronti dell'avversario.

Tenuto conto che nel rapporto dell'arbitro si legge testualmente (nella sezione "calciatori espulsi e motivazione") che Maietta Domenico del Frosinone veniva espulso "Per condotta violenta, perché colpiva intenzionalmente con una manata alla nuca un avversario" sottolineandosi che detto avversario "poteva poi proseguire la gara" e che nella relazione del rappresentante della Procura Federale presente all'incontro sportivo si legge testualmente, con riferimento al medesimo evento che ha dato luogo alla espulsione del Maietta, che quest'ultimo alla fine del primo tempo "aveva colpito con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario".

Rilevato come dalle due relazioni, il cui contenuto si è sopra sintetizzato nelle parti di rilievo per la presente decisione, non emerge inconfutabilmente la portata sicuramente violenta della condotta tenuta dal Maietta, in particolar modo con riferimento alle conseguenze nei confronti dell'avversario colpito, sicché emerge dal gesto del Maietta la sua sicura ascrivibilità nell'alveo della condotta antisportiva e contraria ai principi di lealtà, senza che altro profilo possa emergere dalle relazioni surriferite, tenuto conto anche della portata probatoria delle stesse, per come già più volte affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva.

Ritenuto, quindi, che le suesposte osservazioni, anche in via di fatto, sono idonee a ritenere parzialmente fondato il contenuto del reclamo, di talché può accogliersi in parte lo stesso riducendo la sanzione (già inflitta dal Giudice Sportivo nella misura di della squalifica per tre giornate effettive di gara) a due giornate di squalifica oltre ad € 2.500,00 di ammenda e ritenendosi che quest'ultima sia congrua, in quanto adeguata alla portata effettiva della condotta ascritta al Maietta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Maietta Domenico riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara ed ammenda di € 5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 23 febbraio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete